

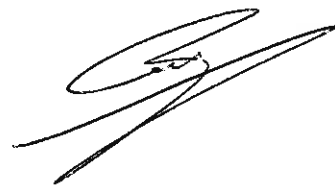
**VERBALE DI PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICA ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 114
DEL 28/12/2016 - PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2017/2019 E PIANO OCCUPAZIONALE 2017"**

L'anno 2017 il giorno 31 Maggio presso la propria sede il Revisore Unico dei Conti – Rag. . Giampietro Saccon - esprime parere sulla *PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICA ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 28/12/2016 - PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 E PIANO OCCUPAZIONALE 2017"*

Il Revisore dei Conti

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*



- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 che stabilisce che le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della norma e alla ricollocazione nei propri ruoli degli esuberanti destinatari dei processi di mobilità;
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *"Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente"*;

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

vista:

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "MODIFICA ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 28/12/2016 - PROGRAMMAZIONE



FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 E PIANO OCCUPAZIONALE 2017”;

preso atto che l’Amministrazione:

- dichiara che ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nell’ente non è presente personale in soprannumero e/o eccedenza e che pertanto l’ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015;
- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L.296/2006, così come dimostrato nella sottostante tabella:

	media triennio 2011 2013	previsione 2016	previsione 2017	previsione 2018
spesa intervento 01	201.992,24	230.112,57	214.121,74	214.121,74
spese incluse nell'int.03 incarichi	16.298,62	0,00	0,00	0,00
irap	14.644,58	16.104,99	14.879,58	14.879,58
altre spese incluse	28.355,71	21.351,46	21.351,46	21.351,46
Totale spese di personale	261.291,15	267.569,02	250.352,78	250.352,78
spese escluse	0,00	-10000	0	0
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	261.291,15	257.569,02	250.352,78	250.352,78
Spese correnti	740.684,91	774.723,79	753.733,78	753.997,30
Incidenza % su spese correnti	35,28%	33,25%	33,22%	33,20%

preso atto che il limite di cui all’art. 1, comma 557 quater della L.296/2006, come modificato dall’art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, a seguito di ricalcolo, risulta come segue:

- Rendiconto 2011 € 242.213,52
- Rendiconto 2012 € 271.480,45
- Rendiconto 2013 € 270.179,47
- **Media triennio 2011-2012-2013 € 261.291,15**
- Previsione 2016 € 257.569,02
- Previsione 2017 € 250.352,78
- Previsione 2018 € 250.352,78

preso atto che per il rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 90/2014, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell’anno 2009 pari a € 29.876,00 - rideterminata a seguito della inclusione della spesa relativa ad incarichi a tempo determinato di cui all’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, come confermato da specifica pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Autonomie Locali;

preso atto che non è stata prevista nell’anno 2017 alcuna spesa per lavoro a tempo al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è inferiore al suddetto limite;

richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 27/2015 e n. 16/2016 che confermano la riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente,



individuando quale parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013;

preso atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.L. 90/2014 l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti, sulla base di quanto espresso nella richiamata deliberazione della Corte dei Conti, risulta inferiore alla media del triennio 2011-2013, presentando le seguenti percentuali,

media triennio 2011/2013 = 35,28%

- anno 2016 = 33,25%;
- anno 2017 = 33,22%
- anno 2018 = 33,20%

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

r a c c o m a n d a n d o

prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;

c e r t i f i c a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come risulta dalla seguente tabella:

	media triennio 2011 2013	previsione 2016	previsione 2017	previsione 2018
spesa intervento 01	201.992,24	230.112,57	214.121,74	214.121,74
spese incluse nell'int.03 incarichi	16.298,62	0,00	0,00	0,00
irap	14.644,58	16.104,99	14.879,58	14.879,58
altre spese incluse	28.355,71	21.351,46	21.351,46	21.351,46
Totale spese di personale	261.291,15	267.569,02	250.352,78	250.352,78
spese escluse	0,00	-10000	0	0
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	261.291,15	257.569,02	250.352,78	250.352,78
Spese correnti	740.684,91	774.723,79	753.733,78	753.997,30
Incidenza % su spese correnti	35,28%	33,25%	33,22%	33,20%

- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010

c) l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti risulta inferiore alla media del triennio 2011-2013;

e s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto "MODIFICA ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 28/12/2016 -



PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 E
PIANO OCCUPAZIONALE 2017".

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Giampietro Saccon

